

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 26862 /130/11/2017 del 18 DIC. 2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Dipartimento regionale dell'Agricoltura
Servizio 2 – Interventi relativi alle produzioni agricole e
zootecniche

(rif. note 18 settembre 2017, n. 45137 e 3 ottobre 2017,
n. 48211)

Oggetto: Legge regionale 25 marzo 1986, n.13, art.33. Richiesta di parere.

1. Con la prima delle note in riferimento si premette di avere già chiesto a questo Ufficio diversi pareri inerenti l'applicazione - sotto vari aspetti - dell'art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n.13, riguardanti i c.d. "mutui agrari".

In particolare, l'art. 7, comma 4, dei contratti stipulati tra la banca mutuataria ed i beneficiari del mutuo, prevede che "nel caso in cui il beneficiario estingua anticipatamente il mutuo, e versi alla banca anche la parte spettante alla Regione, la stessa è tenuta a pagare le rate annuali del mutuo fino alla scadenza naturale dello stesso; l'istituto bancario, dopo averle incassate, è tenuto a versarle all'agricoltore".

Infatti, "il pagamento (regionale) a titolo di interessi sul mutuo, dovuto sino all'estinzione dello stesso, ma già pagato dalla ditta beneficiaria dell'intervento, costituirebbe restituzione dovuta della somma versata in via surrogatoria ...".

Si osserva che "in questo contesto l'anomalia sta nella considerazione che la Regione è debitrice di parte del capitale residuo del mutuo", mentre né la legge regionale in oggetto, né il protocollo d'intesa (che viene allegato alla richiesta di parere, stipulato a suo tempo con gli Enti di Credito) prevedono tale obbligo.

Dall'esame dei piani di ammortamento emergerebbe, inoltre, che, ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo, "il beneficiario deve versare alla banca il capitale residuo ottenuto dalla differenza tra

il capitale iniziale erogato e la sommatoria delle quote di capitale pagate, insite nelle rate pagate annualmente”.

Cosicché il mutuatario all'estinzione del mutuo paga l'ammontare del capitale residuo dovuto dallo stesso alla banca, ma *“non paga nessuna somma spettante alla Regione”.*

Codesto Dipartimento al riguardo non ritiene *“ipotizzabile che la Regione debba pagare le rate sino alla scadenza naturale del mutuo a titolo di rimborso perché il mutuatario non ha pagato alcuna somma di spettanza regionale ...”* e, pertanto, torna a chiedere nuovamente a questo Ufficio *“di valutare quanto sopra espresso e di comunicare le proprie determinazioni”.*

Alla richiesta di parere in riferimento è seguita la corrispondenza che sinteticamente si riporta.

Con nota 15 settembre 2017, n. 44924, indirizzata ad Unicredit S.p.a., ed estesa per conoscenza al Dipartimento regionale bilancio e tesoro nonché allo scrivente Ufficio (cui è pervenuta il 19 settembre 2017), codesto Dipartimento, essendo venuto *“a conoscenza di come sono stati gestiti tali mutui, in via cautelativa, ha sospeso il pagamento delle rate in scadenza, nelle more di effettuare i dovuti approfondimenti”.* In tale nota viene evidenziato, inoltre, che l'estinzione parziale dei mutui non è prevista dalla normativa di cui alla l.r. n. 13/86, bensì nei contratti di mutuo – che, peraltro, vengono stipulati solo tra la ditta e l'istituto di credito che concede il prestito, ma non con la Regione.

Con successiva nota 3 ottobre 2017, n. 48211 (pure in riferimento) codesto Dipartimento ha trasmesso a questo Ufficio una copia del piano di ammortamento relativo ad uno dei suddetti mutui, dal quale *“risulta evidente”* che il *“capitale residuo, di cui è debitore solo il mutuatario, viene scisso tra capitale residuo a carico del mutuatario e capitale residuo a carico della Regione”*, e di conseguenza se il mutuatario *“estingue il proprio mutuo, ai sensi del citato art. 7, è come se in effetti anticipasse quanto ancora dovuto dalla Regione”.* Si osserva, infine, che le rate pagate dalla Regione *“a rimborso di quanto anticipato dalla ditta mutuataria avviene a tassi di interesse maggiori del tasso soglia fissato trimestralmente della Banca d'Italia”.*

Con nota 5 ottobre 2017, indirizzata per conoscenza a questo Ufficio, il Dipartimento in indirizzo ha chiesto ad Unicredit S.p.a., ai sensi dell'articolo 1467 c.c., un'ulteriore rinegoziazione, per eccessiva onerosità della prestazione, rispetto a quella del 2005, in cui già i tassi furono ridotti al 10% fino alla scadenza naturale di ciascun mutuo, fissata al 2028.

Con lettera 31 ottobre 2017, n. 311017 Unicredit S.p.a., nel riscontrare la suddetta richiesta, ha sottolineato che la rinegoziazione del 2005 trovava fondamento nella legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 37, e secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato nella G.U.R.S. 22 aprile 2005, n. 17. Peraltro, lo stesso Istituto di credito ha rilevato che, non essendo la Regione parte dei contratti di mutuo, essa non può effettuare alcun richiamo al disposto dell'art. 1467 c.c..

Con nota 8 novembre 2017, n. 55370, indirizzata al Dipartimento Bilancio e Tesoro, e inviata solo

per conoscenza all'Avvocatura dello Stato (e a questo Ufficio), codesta Amministrazione ha chiesto di avviare trattative con Unicredit “*per evitare il perdurare di esborsi superiori al dovuto e provvedere ad individuare soluzioni che consentano di recuperare quanto indebitamente versato*” dall'Amministrazione regionale.

Con nota 24 novembre 2017, n. 112184, indirizzata anche allo Scrivente, l'Avvocatura dello Stato, nel riscontrare la suddetta nota dipartimentale n. 55370/2017 “*rileva che non sussiste, allo stato, alcun adempimento o incombenza*” a proprio carico.

2. Preliminarmente si ribadisce che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare, e non anche a rendere indicazioni operative o ad effettuare approfondimenti su scelte la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione ascritti agli organi di amministrazione attiva.

A fine di consentire, comunque, ogni utile valutazione e determinazione finalizzata all'adozione degli atti di esclusiva competenza, si rappresenta quanto segue.

Lo Scrivente, essendosi già espresso su fattispecie analoghe in precedenti consultazioni (n.73/2001, n. 76/2006, n.178/2007, 97/2016 e, in ultimo, n. 33/2017), non può che richiamare le osservazioni in esse contenute.

In tali pareri si è riferito ampiamente che:

- l'obbligazione di pagare gli interessi, posta a carico del mutuatario, ha carattere accessorio rispetto al debito principale di restituire il capitale; pertanto, l'anticipato rimborso della somma ricevuta a mutuo, determinando il venir meno della obbligazione principale, comporta anche l'estinzione dell'obbligazione accessoria di pagare gli interessi (cfr. parere n. 97.2016).

- le rate di competenza dell'Amministrazione regionale, di cui la ditta mutuataria diviene creditrice qualora versi anticipatamente anche la somma ancora dovuta dalla Regione, “*sono erogate non come contributo al mutuo ormai estinto, bensì come "rimborso" della somma anticipata dalla ditta "alla data del versamento", a titolo di interessi per la quota a carico della Regione.*

In altri termini, in tale ipotesi, il pagamento regionale a titolo di interessi sul mutuo, dovuto sino all'estinzione dello stesso, ma già pagato anticipatamente dalla ditta beneficiaria dell'intervento, costituirebbe restituzione dovuta della somma versata in via surrogatoria”¹.

Va osservato, altresì, che il Protocollo di intesa-tipo, trasmesso a questo Ufficio, è stato stipulato tra l'Assessorato e le Banche erogatrici del mutuo, e, in base al punto 2, intitolato “*Procedure per l'istituto di credito*”, il tasso di interesse è quello stabilito in campo nazionale e vigente nel bimestre

¹Cit. parere Ufficio legislativo e legale n. 73.01.11

in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

Tra l'altro, la rinegoziazione dei mutui, era stata già concessa nel 2005 in forza della disposizione di cui alla citata legge regionale n. 4/2003, art. 37, e secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato nella G.U.R.S. 22 aprile 2005, n.17.

Ciò premesso, e alla luce, in particolare, della circostanza, come riferito, che l'Istituto di credito, *“dopo che viene estinto il mutuo, senza nulla comunicare alla Regione, continua ad incassare le rate pagate dall'Amministrazione a tassi di interesse molto alti a fronte di un tasso di interesse medio del 3%”*, ancora una volta, e come già indicato negli ultimi pareri (nn. 97/2016 e 33/2017), si suggerisce quanto segue:

- porre in essere ogni azione, rientrando nella esclusiva discrezionalità dell'Assessorato, volta alla rinegoziazione dei tassi di interesse e comunque alla tutela della posizione giuridica dell'Amministrazione regionale, anche al fine di richiedere quanto eventualmente indebitamente versato agli Istituti di credito;
- valutare l'opportunità di estendere direttamente la presente consultazione all'Avvocatura dello Stato, poiché la vicenda rappresentata può dar luogo all'instaurazione di un possibile contenzioso con gli Istituti di credito coinvolti, involgendo, così, valutazioni che attengono alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, per le quali è competente tale Organo (art. 13 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e D. Lgs. 2 marzo 1948, n. 142).

Nelle superiori considerazioni è l'avviso di questo Ufficio.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Alessandra Di Salvo

F. TO AW. DI SALVO

Avv. Gianluigi Amico

Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Maria Mattarella

M. Mattarella